

Giovanni d'Ammassa – Raimondo Bellantoni

LA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

**Annotata e aggiornata al Decreto legge 30 dicembre 2008
n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge
di conversione del 27 febbraio 2009, n. 14**

**Con il regolamento di esecuzione
R.D. 18 maggio 1942, n. 1369**

IV Edizione

Le Guide di

Dirittodautore.it
Associazione per la difesa del diritto di autore

MILANO – NYBERG EDIZIONI – 2009

ISBN 978-88-95440-04-0

TUTTE LE COPIE DEVONO RECARE IL CONTRASSEGNO DELLA
SIAE

© Copyright 2009 Nyberg S.r.l. - Milano

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione o fotocopia solo nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia Copy & Photo S.r.l., via Caruso 2, 20133 Milano

INDICE-SOMMARIO

**Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio.**

	<i>pag.</i>
DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI AUTORE	15
OPERE PROTETTE.....	15
SOGGETTI DEL DIRITTO.	17
CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE.	19
<i>SEZIONE I. - Protezione della utilizzazione economica dell'opera.</i>	<i>19</i>
<i>SEZIONE II. – Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore. Diritto morale dell'autore.....</i>	<i>25</i>
<i>SEZIONE III. - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.</i>	<i>27</i>
NORME PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER TALUNE CATEGORIE DI OPERE.....	30
<i>SEZIONE I. - Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche.....</i>	<i>30</i>
<i>SEZIONE II. - Opere collettive, riviste e giornali.</i>	<i>31</i>
<i>SEZIONE III. - Opere cinematografiche.</i>	<i>33</i>
<i>SEZIONE IV. - Opere radiodiffuse.</i>	<i>35</i>
<i>SEZIONE V. - Opere registrate su supporti.</i>	<i>38</i>
<i>SEZIONE VI. - Programmi per elaboratore.....</i>	<i>40</i>
ECCEZIONI E LIMITAZIONI	43
<i>SEZIONE I. - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni.</i>	<i>45</i>
<i>SEZIONE II. - Riproduzione privata ad uso personale</i>	<i>50</i>
<i>SEZIONE III. - Disposizioni comuni</i>	<i>53</i>
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AUTORE.....	53
DIRITTI DEL PRODUTTORE DI FONOGRAMMI.....	53
DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO.....	57
DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI.....	59
DIRITTI RELATIVI ALL'EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA.	59
DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI.	61
DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE AL	

PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA SUCCESSIVAMENTE ALLA ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE.	65
DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E SCIENTIFICHE DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO.	65
DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI.	66
DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE.	66
DIRITTI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE ED AL RITRATTO.	68
<i>SEZIONE I. - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.</i>	68
<i>SEZIONE II. - Diritti relativi al ritratto.</i>	69
DIRITTI RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELL'INGEGNERIA.	70
TITOLARITÀ DEI DIRITTI CONNESSI.	71
PROTEZIONE DEL TITOLO, DELLE RUBRICHE, DELL'ASPETTO ESTERNO DELL'OPERA DEGLI ARTICOLI E DI NOTIZIE - DIVIETO DI TALUNI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE.	71
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DATI ...	72
DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI.	72
DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE.	74
MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE. INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI.	75
DISPOSIZIONI COMUNI.	75
REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DELLE OPERE.	76
TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE.	78
<i>SEZIONE I. - Norme generali.</i>	78
<i>SEZIONE II. - Trasmissione a causa di morte.</i>	80
<i>SEZIONE III. - Contratto di edizione.</i>	81
<i>SEZIONE IV. - Contratti di rappresentazione e di esecuzione.</i>	86
<i>SEZIONE V. - Ritiro dell'opera dal commercio.</i>	88
<i>SEZIONE VI. -. Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti</i>	89
DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE.	95
<i>SEZIONE I. - Difese e sanzioni civili.</i>	95
<i>SEZIONE II. - Difese e sanzioni penali.</i>	104
DIRITTO DEMANIALE.	116
ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER LA PROTEZIONE E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AUTORE.	118

SFERA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE.	125
COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE.	127
DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI.	130
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ESERCIZIO DI DIRITTI REGOLATI DALLA LEGGE.	134
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E ACCERTAMENTI TECNICI.....	139
REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DI ESEMPLARI DELLE OPERE. .	144
DIRITTI SULLE VENDITE SUCCESSIVE.	151
DIRITTO DEMANIALE.	154
REGOLAMENTO DEGLI INTERMEDIARI.....	157
DISPOSIZIONI FINALI.....	159
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.	159

R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 – Regolamento per l'esecuzione della L. 22 aprile 1941, n. 633.

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ESERCIZIO DI DIRITTI REGOLATI DALLA LEGGE	134
Capo II. - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E ACCERTAMENTI TECNICI	139
Capo III. - REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DI ESEMPLARI DELLE OPERE.....	144
Capo IV. - DIRITTI SUGLI AUMENTI DI VALORE	151
Capo V. - DIRITTO DEMANIALE	154
Capo VI. - REGOLAMENTO DEGLI INTERMEDIARI.....	157
Capo VII. - DISPOSIZIONI FINALI	159
Capo VIII. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	159

PREMESSA ALLA QUARTA EDIZIONE

Questa quarta edizione aggiorna il testo della legge sul diritto d'autore al mese di giugno 2009. Abbiamo operato una ulteriore revisione formale del testo, e aggiunto diverse nuove note.

Le novità normative riguardano il vituperato comma 1-bis dell'art. 70, e le modifiche al Regolamento di attuazione relative al diritto di seguito, oltre ad aggiunte/modifiche minori intervenute negli ultimi tre anni.

Milano, settembre 2009

Giovanni d'Ammassa

Raimondo Bellantoni

PREMESSA ALLA TERZA EDIZIONE

Questa terza edizione aggiorna il testo della legge sul diritto d'autore al mese di aprile 2007. Abbiamo operato una ulteriore revisione formale del testo, e aggiunto diverse nuove note.

Le novità normative riguardano il recepimento delle due Direttive europee 2001/84/CE (diritto di seguito) e 2004/48/CE (enforcement), e la modifica dell'art. 69 in relazione alla procedura di infrazione della Unione Europea per il mancato recepimento della Direttiva 92/100/CEE, culminata con la condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia Europea.

Milano, aprile 2007

Giovanni d'Ammassa

Raimondo Bellantoni

PREMESSA ALLA SECONDA EDIZIONE

Questa seconda edizione aggiorna il testo della legge sul diritto d'autore al mese di aprile 2005. Abbiamo operato una ulteriore revisione formale del testo, nuovamente confrontato con la Gazzetta Ufficiale originale, e scritto diverse nuove note.

Oltre al noto decreto Urbani e successive modifiche (D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43), si è tenuto conto di quanto previsto dal Codice dei diritti di proprietà industriale, approvato con D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

In attesa di un testo unico sul diritto d'autore definitivo, che comprenda anche il recepimento delle due Direttive europee 2001/84/CE e 2004/48/CE, in fase di preparazione da parte del Comitato consultivo sul diritto d'autore (ex art. 190 l.d.a.) grazie alla delega al Governo di cui alla legge 186/04, questo testo rimane il più aggiornato attualmente in commercio.

Milano, aprile 2005

Giovanni d'Ammassa

Raimondo Bellantoni

PREMESSA ALLA PRIMA EDIZIONE

La scelta di pubblicare la legge sul diritto di autore e il suo regolamento di attuazione, separatamente dalle altre norme che regolano la materia, nasce dall'obiettivo (e dalle numerose richieste ricevute in tal senso) di fornire uno strumento pratico e agevole per chi deve consultare spesso, se non quotidianamente, tale legge.

Abbiamo così predisposto il testo e le note in modo tale da poter essere pubblicate in un volume di scarso ingombro.

Nella composizione grafica e contenutistica del testo della legge abbiamo fatto riferimento principalmente al Codice di diritto di autore del Piola Caselli (Torino, 1943), aggiungendo, ove non presente, la numerazione dei comma. La pubblicazione del testo degli articoli abrogati è il frutto di una precisa scelta.

Nella scrittura delle note abbiamo tenuto conto di tutti i provvedimenti che nel tempo hanno modificato, anche radicalmente, il testo degli articoli. Abbiamo inoltre provveduto a convertire in euro le somme ancora in lire.

Abbiamo infine pubblicato nelle relative note il testo previgente degli articoli modificati dal D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, in modo da poter velocemente verificare la portata dei cambiamenti portati da quest'ultima importante norma.

Milano, agosto 2003

Giovanni d'Ammassa

Raimondo Bellantoni

§. Legge 22 aprile 1941, n. 633**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.**

(G. U. 16 luglio 1941, n. 166)

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro

Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.**DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI AUTORE****CAPO I.****OPERE PROTETTE.****Articolo 1**

[1] Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

2. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati¹ che per la scelta o la

¹ A norma dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle banche dati create prima del 1° gennaio 1998, e che entro la data di entrata in vigore dello stesso D. Lgs., prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G. U., soddisfino i requisiti di cui all'art. 2 del medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche dati create dal primo gennaio 1998 fino alla su indicata data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 169/99.

disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore².

Articolo 2

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia³;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II⁴;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso⁵.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto⁶;

² Comma aggiunto dall'art. 1, D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e, successivamente così modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G. U.

³ Numero così modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

⁴ Numero aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19.

⁵ Numero aggiunto dall'art. 2 del D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.

⁶ Numero aggiunto dall'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.

10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico⁷.

Articolo 3

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Articolo 4

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Articolo 5

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

CAPO II.

SOGGETTI DEL DIRITTO.

Articolo 6

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla

⁷ Numero aggiunto dall'art. 22, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95. Ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda.